

# STUDIO LEGALE

Lavoro – civile - amministrativo

Avv. GIUSEPPE TOMASSO

Patrocinante in Cassazione

Via Virgilio, 81/A - 03043 CASSINO (FR)

Tel. e Fax 0776.24945 Pec: [studiolegaletomasso@pec.avvoticassino.it](mailto:studiolegaletomasso@pec.avvoticassino.it)

ALLA PROCURA REGIONALE  
ELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE  
REGIONE LAZIO VIA BAIAMONTI n. 25- 00195 ROMA

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA  
c/o Tribunale di Frosinone Via Fedele Calvosa FROSINONE

AL COLLEGIO SINDACALE ASL FROSINONE

AL DIRETTORE REGIONALE SALUTE E POLITICHE  
REGIONE LAZIO  
AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANDREA TARDIOLA

AL DIRIGENTE DELL'AREA RISORSE UMANE  
(DIREZIONE REGIONALE S. E P. SOCIALI)  
DOTT.SSA BARBARA SOLINAS  
[arearisorseumanessr@regione.lazio.legalmail.it](mailto:arearisorseumanessr@regione.lazio.legalmail.it)

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
ASL FROSINONE

AL DIRETTORE SANITARIO FF  
DOTT E. D'AMBROSIO

AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL  
DOTT. V. BRUSCA

AL DIRETTORE DELLA SC RISORSE UMANE  
DOTT.SSA MB CIARAMELLA

AL DIRETTORE UOC AFFARI GENERALI, CONTRATTI E SUPPORTO AL LEGALE  
DOTT.SSA O. FALIVENE

AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ASL DI FROSINONE

**OGGETTO: Azienda sanitaria locale di Frosinone**

**Dirigente amministrativo dott.ssa Katuscia Lai, assunta ex art. 15 septies dlgs n. 502/1992; attribuzione di un incarico di struttura semplice per attività di supporto amministrativo ad una struttura semplice dipartimentale.**

**Corresponsione di un trattamento economico accessorio pari ad un totale di € 598,00 mensili (retribuzione di posizione parte variabile aziendale e retribuzione posizione unificata ex art. 23 CCNL 17.10.2008 SPTA, connesse con l'incarico di struttura semplice) in mancanza del quasi totale esercizio delle funzioni riferite all'incarico conferito di Struttura Semplice; adibizione a mansioni e funzioni diverse dall'incarico e segnatamente riferite a questioni attinenti la gestione del personale;**

**Possibile configurazione di un indebito oggetto e necessità da parte della ASL di recupero di dette somme**

**In ogni caso e comunque, configurazione di un possibile danno erariale sulle somme effettivamente corrisposte dal 16.10.2017 ad oggi (pari ad € 598,00 mensili).**

**Concorrenti profili di responsabilità amministrativo contabile da parte della dirigenza che ha consentito la corresponsione di dette somme e, comunque, nel caso di mancato 'recupero' ad oggi delle stesse;**

**profili di possibile responsabilità anche di natura penale per attribuzione di un incarico di Struttura Semplice avente ad oggetto, di fatto, funzioni di supporto amministrativo rientranti appieno nella qualifica posseduta di dirigente amministrativo senza quindi alcuna necessità di una attribuzione di incarico di struttura tanto più poi se detto incarico non viene svolto essendo espletate in maniera prevalente altre mansioni funzioni;**

**consapevolezza della perfetta inutilità da parte del Commissario Straordinario, dott. L. Macchitella, del direttore amministrativo ff, dott. V. Brusca e dal Direttore sanitario ff, Dott. E. D'Ambrosio, dell'incarico di struttura semplice come conferito (stante la sovrapposibilità ad un incarico già attribuito ad altro dirigente ed a fronte, in ogni caso e comunque, della totale e piena consapevolezza del totale mancato esercizio delle relative funzioni) e dunque volontà/intenzionalità manifesta di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale (per il trattamento economico accessorio corrisposto nonché, invero, per il contestuale beneficio curriculare consequenziale) in evidente violazione di legge (art. 24 dlgo n. 165/2001 che impone la retribuitività di funzioni concretamente ed effettivamente espletate e art. 23 CCNL 17.10.2008 SPTA) ed in violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità ex art 97 Cost. .**

Scrivo in nome, per conto e nell'interesse della organizzazione sindacale F.I.A.L.S. (Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità), in persona del Segretario Provinciale di Frosinone, D'Angelo Francesco, nonché regionale per esporre e segnalare quanto di seguito, richiedendo al riguardo un solerte intervento.

La dott.ssa Lai Katuscia ha prestato servizio presso la Regione Lazio, Direzione Regionale Salute e Politiche sociali, **"UFFICIO REQUISITI AUTORIZZATIVI E DI ACCREDITAMENTO"**. A seguito di apposita richiesta da parte della Asl di Frosinone, la Regione Lazio con DCA n.UOO88/2016 ha autorizzato l'indizione di un avviso pubblico finalizzato all'affidamento di un incarico dirigenziale ex art. 15 septies, 2<sup>a</sup> comma, dlgo n. 502/1992, per un dirigente amministrativo in Staff alla Direzione Generale.

Con delibera n. 784/2016, la ASL ha indetto il relativo avviso pubblico specificando in questo caso che il posto da Dirigente amministrativo in Staff avrebbe avuto ad oggetto giust'appunto l' **ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE**.

A detta procedura hanno partecipato e sono stati oggetto di valutazione n 11 candidati, tra i quali la dott.ssa Katuscia Lai.

In data 19 dicembre 2016, la Commissione di valutazione ha stabilito di sottoporre ai candidati una domanda da ESTRARRE da un contenitore che ne contiene quattro numerate da uno a quattro e ciascun candidato estrarrà dal contenitore una domanda.

Come si evince dal verbale della commissione, risultano estratte le domande TUTTE E QUATTRO riferite sempre **ALL' ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE**.

**A fronte dell'idoneità di tutti i candidati il Commissario Straordinario** con deliberazione n. 147 del 31.01.2017 ha disposto l'assunzione a tempo determinato, ex art. 15 septies, comma 2 D.Lvo n. 502/92, per la durata di 02 anni, della dottoressa

## **Katiuscia Lai per un posto di dirigente amministrativo in Staff alla Direzione Strategica.**

Orbene, dovendo la dott.ssa LAI permanere in Staff alla Direzione generale stante le motivazioni (e presupposti) dell'assunzione ex art. 15 septies (e, dunque, l'impossibilità di una assegnazione ad altre strutture aziendali) ed a fronte evidentemente della ferma volontà aziendale di conferire al citato dirigente anche un incarico di struttura, il Commissario Straordinario, il Direttore amministrativo f.f. ed il direttore sanitario ff, con **deliberazione n. 1791 del 31.10.2017**, hanno conferito – con effetto retroattivo al **16.10.2017** - alla medesima Dott.ssa Katiuscia Lai, **l'incarico a tempo determinato di durata biennale di dirigente Unità di Direttore della Struttura Semplice**, denominata **“Supporto alla gestione dei servizi diretti ed accreditati aziendali”**.

**Struttura semplice, si badi, ‘unipersonale’, composta, cioè, dalla sola dott.ssa Lai!**

Va segnalato, in proposito, che l'atto Aziendale della Asl di Frosinone (approvato con Decreto del Commissario ad Acta 3 agosto 2017, n. U00354 e publ. sul BURL del Lazio n. 63 del 08.08.2017) ha previsto **all'art. 18 l'istituzione della struttura semplice dipartimentale ‘Accreditamento, Vigilanza e Controllo delle Strutture Private Accreditate’** con effettiva attribuzione del relativo incarico ad altro dirigente (Dott.ssa Gabriella Battista), con funzioni ben individuate ed ivi precisate, comprensive, quindi, di ogni adempimento anche di natura amministrativa, evidentemente connesso ed inscindibile con le funzioni attribuite.

D'altra parte, altrimenti opinando, dovrebbe ritenersi necessario che, per ogni incarico di Struttura semplice dipartimentale ed a maggior ragione quelli di Struttura complessa, debbano essere previsti incarichi dirigenziali di supporto amministrativo, qualificandoli, poi, quali incarichi di struttura semplice!!

**In sostanza, alla dott.ssa LAI, dirigente amministrativo esperto ex art 15 septies, si è attribuito un incarico dirigenziale di struttura semplice per espletare una attività amministrativa di supporto ad una Struttura semplice dipartimentale !!!**

Orbene, l'attività propria di un dirigente amministrativo ed insita proprio nella qualifica dirigenziale posseduta è (ahimè) proprio quella di natura amministrativa e non necessita di alcun ulteriore riconoscimento per espletarla (qual è quello di attribuzione di un incarico struttura semplice) **perché risulterebbe del tutto pretestuosa, superflua ed assolutamente non necessaria.**

Peraltro, già la qualificazione dell'incarico di ‘supporto’ definisce la valenza ed il rilievo secondario delle funzioni attribuite e proprie della Struttura semplice dipartimentale.

A ciò si aggiunge la circostanza che l'attività di supporto amministrativo appare del tutto inesistente (o se si vuole, a dir poco del tutto sporadica, per non dire inesistente) e, peraltro, non risulterebbe, dalla data di conferimento dell'incarico de quo a tutt'oggi (oltre un anno, quindi) alcun provvedimento a firma della dott.ssa Lai, **nonostante la qualifica dirigenziale e soprattutto la qualità di ‘esperto’ ex art 15 septies e la titolarità dell'incarico conferito di struttura semplice che dovrebbe qualificare ulteriormente la rilevanza e preponderanza delle funzioni eserciate (o da esercitare) e che dovrebbero trovare diretto e concreto riscontro provvedimentoale.**



Ciò che qualifica la natura delle funzioni di un dirigente amministrativo (tanto più se assunto quale 'esperto' e titolare di una struttura semplice) è la firma/sottoscrizione di provvedimenti/atti (le semplici istruttorie amministrative appartengono alla competenza di funzionari amministrativi dell'area comparto e giammai dell'area dirigenziale).

Se non ha adottato alcun provvedimento e/o iniziativa (o solo in maniera assai esigua se non inesistente) in materia di '*Supporto alla gestione dei servizi diretti ed accreditati aziendali*', **può dirsi ancor di più che non vi è stato oggettivamente alcun espletamento di attività connessa all'incarico specifico conferito e per il quale è stato e viene, a tutt'oggi, riconosciuto comunque il trattamento economico accessorio.**

Va segnalato, in proposito, che la stessa configurazione/tipologia di struttura semplice dipartimentale assegnata di già alla dott.ssa Battista Gabriella non consente l'istituzione di una (ulteriore) struttura semplice che, per definizione è una articolazione di una struttura complessa (cfr. art. 21 atto aziendale, pag. 42) e giammai può esserlo di una struttura semplice dipartimentale.

La creazione di una struttura semplice per supporto amministrativo non ha precedenti e costituisce oggettivamente una 'forzatura'.

Ed invero, la dott.ssa Lai si occupa di questioni relative ed attinenti alla gestione del personale aziendale (fabbisogno personale, procedure concorsuali, ad es.), attribuzioni queste di stretta ed esclusiva competenza della Struttura complessa Risorse umane, diretta dalla dott.ssa MB Ciaramella, dirigente amministrativo. Ma, per dette funzioni concretamente esercitate ed in via prevalente, non risulta conferito alcun incarico, nel mentre, come visto, quello relativo alla struttura semplice (per il quale percepisce il richiamato trattamento accessorio) attiene a tutt'altro settore/materia.

E' noto come in materia di incarichi e di consulenze esista una dettagliata normativa, la cui *ratio* è quella di prevenire/evitare danni all'Erario per spese improduttive o per ingiustificate erogazioni di denaro pubblico.

La puntuale regolamentazione della materia (art. 15 septies del Dlgs n. 502/92, l'art. 7 del Dlgs n. 165/2001) è volta a "predeterminare" le condotte degli amministratori pubblici, secondo un paradigma normativo che individua (astrattamente) i comportamenti "virtuosi", in forza di uno schema generale che trova il proprio fondamento nel principio costituzionale di buona amministrazione (art. 97 della Costituzione).

La richiamata disciplina risponde, nel suo complesso, all'immanente principio cardine dell'Ordinamento in virtù del quale ogni ente pubblico deve principalmente e prioritariamente attendere ai propri compiti con le risorse umane e con i mezzi di cui dispone.

In tale quadro sistemico è ammessa, per le Pubbliche Amministrazioni, la possibilità di fare ricorso a personale esterno solo nei limiti ed alle condizioni in cui ciò sia consentito dalla legge. La giurisprudenza contabile ha dato applicazione a tali dettami normativi evidenziando come l'obiettivo delle disposizioni che prevedono la possibilità per gli Enti Pubblici di avvalersi di personale esterno (per consulenze, contratti a tempo indeterminato ecc.) sia quello di fare acquisire all'Ente pubblico, per un tempo determinato, professionalità qualitativamente o quantitativamente assenti nel momento storico in cui viene conferito l'incarico.

E' da ritenersi, conseguentemente, illecito e foriero di danno l'incarico che si risolve in una duplicazione dell'attività che poteva essere svolta dai preposti agli uffici interni della Pubblica Amministrazione, provvisti delle professionalità equipollenti.

Costituisce, dunque, *ius receptum* il principio secondo cui la facoltà per le Pubbliche Amministrazioni di affidare lo svolgimento di determinati compiti all'opera di soggetti esterni, dotati di comprovata specializzazione, rivesta **natura eccezionale e possa avvenire solo in presenza di situazioni particolari e contingenti**, nel rispetto di tutte le condizioni imposte dalla legge, quali: la **straordinarietà e l'eccezionalità delle esigenze da soddisfare, la carenza di personale interno, il carattere limitato nel tempo, l'oggetto circoscritto della consulenza, il rispetto delle regole di efficienza ed economicità** (cfr. *ex multis* Corte conti, Terza Sezione Centrale d'Appello n. 306/2010, Seconda Sezione Centrale d'Appello n. 263/2008, Prima Sezione Centrale d'Appello n. 220/2008, Sezione Giurisdizionale Regionale Calabria n. 62/2010, n. 315/2008, Sezione Giurisdizionale per la Sicilia n. 1679/2011, nonché la consolidata giurisprudenza – in materia di consulenze ed incarichi - di questa Sezione Giurisdizionale Regionale Veneto: n. 651/2009, n. 134/2010, n. 471/2010).

In relazione a tali principi appare evidente come l'affidamento di incarichi e consulenze a soggetti esterni, nell'ambito dell'organizzazione pubblica, non possa conseguire ad una mera (libera ed incondizionata) scelta da parte di chi ha la responsabilità decisionale dell'Ente (come avviene nel settore privato), in quanto tale decisione viene subordinata, per volontà dello stesso Legislatore, alla sussistenza di particolari requisiti, normativamente previsti, la cui mancanza rende il conferimento dell'incarico illegittimo.

Il parametro normativo di riferimento per valutare la prospettata illegittimità è fornito dall'**art. 15 septies, 2<sup>a</sup> comma, del Dlgs n. 502/1992**, recante il riordino della disciplina in materia sanitaria. Tale disposizione, al secondo comma, recita:

**<<2. Le aziende unite' sanitarie e le aziende ospedaliere possono stipulare, oltre a quelli previsti dal comma precedente, contratti a tempo determinato non superiore rispettivamente al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad esclusione della dirigenza medica, nonché al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, fermo restando che, ove le predette percentuali determinino valori non interi, si applica in ogni caso il valore arrotondato per difetto per l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico, ad esperti di provata competenza che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell'incarico>>.**

La finalità sottesa alla norma è quella di limitare al massimo l'affidamento all'esterno degli incarichi dirigenziali a tempo determinato, consentendone l'attribuzione solo a favore di "*esperti*" in grado, per la loro "*comprovata competenza*", di accrescere effettivamente il livello di professionalità complessiva dell'Ente e di innalzare il livello qualitativo della relativa azione, al fine precipuo di evitare spese inutili per l'Ente conferente.

Ne deriva responsabilità per colpa grave laddove non sussistano i presupposti normativi per il conferimento.

Nel nostro caso, l'assoluto limitato esercizio delle funzioni di supporto evidenziano la non necessità di un incarico ex art 15 septies e di certo la non configurabilità di un incarico di struttura semplice per espletare funzioni di supporto amministrativo che ben possono essere esercitate da personale amministrativo interno con qualifica di funzionario (collaboratore e/o assistente amministrativo).

\*\*\*\*\*

Oltre alla possibile configurazione di una responsabilità amministrativo contabile per danno erariale potrebbero configurarsi profili di responsabilità penale per il reato di 'abuso d'ufficio' ma anche per altre fattispecie ed in proposito, si ritiene di richiamare:

**Cassazione Penale Sent. Sez. 6<sup>a</sup> n. 10762/2018 (Presidente: CARCANO DOMENICO Relatore: CORBO ANTONIO):**

<<La censura non tiene conto che il richiamo alla violazione della disposizione del contratto collettivo d'istituto ha la funzione di rappresentare che le somme sono state erogate in assenza di qualunque base giuridica. Ed infatti, la sentenza impugnata (cfr. spec. p. 97-98), così come già l'imputazione, evidenzia che i fondi oggetto di indebita appropriazione furono assegnati ai sei dipendenti in violazione dell'art. 24 del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'ente, approvato dall'art. 14, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 132 del 2003, in forza del quale «Le spese debbono essere deliberate quando è giuridicamente perfezionata la relativa sottostante obbligazione e nei limiti del quantum dovuto».

**Ciò posto, l'attribuzione di denaro pubblico in assenza di un titolo che la legittima è condotta che assume un significato direttamente offensivo del patrimonio della Pubblica Amministrazione: quest'ultima, in conseguenza del fatto appena descritto, è privata di somme di sua spettanza senza causa, e, quindi, senza alcuna giustificazione giuridicamente apprezzabile. Tanto è sufficiente per la configurabilità del reato di peculato. Invero, la fattispecie di cui all'art. 314 cod. pen. si realizza per effetto dell'appropriazione di denaro o di altra cosa mobile altrui di cui il pubblico agente abbia il possesso o la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio; la disposizione, invece, non indica, tra gli elementi costitutivi del reato, la violazione di legge o di regolamento....**

4.1. Per chiarezza, ai fini della distinzione tra le due fattispecie, è utile premettere alcuni principi ormai consolidati nella più recente giurisprudenza di legittimità in tema di peculato. Innanzitutto, secondo le più recenti pronunce: a) il presupposto della condotta del peculato, e cioè il possesso o la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile, può consistere anche nella disponibilità giuridica, ossia nel potere di adottare atti dispositivi del bene; b) la condotta di appropriazione può avvenire anche mediante atti e provvedimenti amministrativi; c) la condotta di appropriazione può consistere anche nella destinazione a terzi senza alcuna causa, e quindi per fini meramente privati ed extraistituzionali, del denaro o della cosa mobile. Numerosissime, in particolare, sono le decisioni nelle quali, muovendo dal presupposto secondo cui, in tema di peculato, la nozione di possesso di denaro deve intendersi come comprensiva non solo della detenzione materiale, ma anche della disponibilità giuridica, si è ritenuta integrata la fattispecie del delitto previsto dall'art. 314 cod. pen. in relazione alla condotta del pubblico agente che eroga denaro pubblico attraverso l'adozione di atti amministrativi di sua competenza (cfr., in particolare: Sez. 6, n. 7492 del 18/10/2012, dep. 2013, Bartolotta, Rv. 255529; Sez. 6, n. 41093 del 18/09/2013, Anselmino, Rv. 256681; Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257385; Sez. 6, n. 49283 del 04/11/2015, Labate, Rv. 265704; Sez. 6, n. 50758 del 15/12/2015, Bolzan, Rv. 265931; Sez. 6, n. 3913 del 11/12/2015, dep. 2016, Carucci, Rv. 267168; Sez. 6, n. 16399 del 22/03/2016, n. 16399, non mass.; Sez. 6, n. 20666 del 08/04/2016, De Sena, Rv. 268030). Secondo plurimi arresti giurisprudenziali, inoltre, può sussistere la fattispecie di peculato anche quando la disponibilità giuridica del denaro (o della diversa cosa mobile) sia frazionata tra più organi, perché più soggetti debbano concorrere per l'adozione di un atto dispositivo, come

tipicamente previsto per le procedure di spesa (cfr., tra le tante: Sez. 5, n. 15951 del 16/01/2015, Bandettini, Rv. 263263; Sez. 6, n. 5494 del 22/10/2013, dep. 2014, Grifo, Rv. 259070; Sez. 6, n. 39039 del 15/04/2013, Malvaso, Rv. 257096; Sez. 6, n. 5502 del 11/01/1996, Zini, Rv. 204987). Diverse pronunce, ancora, ritengono configurabile il delitto di cui all'art. 314 cod. pen. anche nel caso sia stata predisposta documentazione fittizia, se tale artificio non sia necessario all'acquisizione della disponibilità del denaro pubblico (così: Sez. 6, n. 49283 del 2015, Labate, cit.; Sez. 6, n. 3913 del 2016, Carucci, cit.; Sez. 6, n. 20666 del 2016, De Sena, cit.; Sez. 6, n. 24518 del 07/02/2017, Augliera, non mass.; Sez. 2, n. 943 del 11/10/2017, dep. 2018, Forte, non mass.).

4.2. Ciò posto, in linea generale, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell'art. 61, n. 9, cod. pen., va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropriò avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procurò fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15795 del 06/02/2014, Campanile, Rv. 260154, nonché Sez. 6, n. 39010 del 10/04/2013, Baglivo, Rv. 256595). Occorre però esaminare se, e in quale misura, ai fini della configurabilità dell'una o dell'altra fattispecie, rilevi la disposizione di cui all'art. 48 cod. pen., in forza della quale «se l'errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall'altrui inganno [...] del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo».

4.2.1. Secondo un diffuso orientamento della giurisprudenza di legittimità, è configurabile il delitto di peculato, anche in applicazione dell'art. 48 cod. pen., quando l'atto finale del procedimento di spesa è emesso da pubblici ufficiali indotti in errore dai pubblici agenti che si sono occupati di istruire la fase istruttoria (così Sez. 6, n. 39039 del 15/04/2013, Malvaso, Rv. 257096, nonché, in precedenza, cfr.: Sez. 6, n. 2064 del 13/01/1984, Forino, 92; Sez. 6, n. 139 del 08/11/1971, dep. 1972, Bianco, Rv. 119841; Sez. 6 n. 186 del 28/01/1970, Chiarantaretto, Rv. 114961). Questo orientamento trova conferma in diverse pronunce, alcune recenti, altre risalenti, che, pur non richiamando esplicitamente la disposizione di cui all'art. 48 cod. pen., hanno ravvisato la configurabilità del delitto di peculato in relazione a procedure di spesa in cui il pubblico agente al quale era riferibile il provvedimento finale era in buona fede e le condotte fraudolente erano poste in essere dai funzionari istruttori della pratica. In particolare, tra le più recenti, si può indicare Sez. 6, n. 5494 del 22/10/2013, dep. 2014, Grifo, Rv. 259070, ha richiamato puntualmente Sez. 6, n. 39039 del 2013, Malvaso, cit., precisando che quest'ultima era relativa a «fattispecie del tutto analoga a quella in esame». Tra le altre, è possibile citare Sez. 6, n. 37030 del 10/06/2003, Maronato, Rv. 227007, concernente il gestore di fatto della contabilità di un Ordine professionale, il quale aveva agito «inducendo in errore» il presidente ed il tesoriere dell'ente pubblico, che, in «buona fede» avevano proceduto alla sottoscrizione di mandati di pagamento, nonché Sez. 6, n. 1637 del 08/07/1969, Dainotto, Rv. 112687, relativa al funzionario di istituto pubblico di beneficenza che si era appropriato di somme di denaro appartenenti all'ente inducendo con inganno il presidente del consiglio dell'ordine a sottoscrivere mandati di pagamento di sedicenti dame di beneficenza. Inoltre, la configurabilità del peculato ex art. 48 cod. pen. è stata ritenuta anche nei confronti di soggetto privo di qualifica pubblicistica che, traendo in inganno il pubblico agente, si appropriò per tramite di questi di una cosa dal medesimo posseduta per ragioni di ufficio (cfr. Sez. 6, n. 4411 del



01/03/1996, Menia Bagatin, Rv. 204775). A fondamento della configurabilità della fattispecie di peculato, le più recenti decisioni, in particolare, valorizzano la circostanza che i funzionari i quali avevano istruito le procedure di spesa, pur non essendo i firmatari dell'atto finale, avevano la disponibilità giuridica del denaro (così Sez. 6, n. 39039 del 2013, Malvaso, cit., e Sez. 6, n. 5494 del 2014, Grifo, cit.).

...Ciò posto, il pubblico agente che "co-detiene" la disponibilità giuridica della cosa mobile, anche quando induce in errore gli altri pubblici ufficiali con concorrenza competente sulla stessa, al fine di appropriarsene, abusa comunque della propria già esistente disponibilità in ordine al bene. Precisamente, quando il decipiens, in ragione dell'ufficio o servizio pubblico di cui è incaricato, è anche titolare della disponibilità giuridica sulla cosa mobile, la combinazione tra la previsione di cui all'art. 48 cod. pen. e quella di cui all'art. 314 cod. pen. consente di ritenere il delitto di peculato a carico di chi, simultaneamente, non solo inganna gli altri pubblici agenti dotati di competenza concorrente, ma anche, e specificamente, abusa di questa sua già esistente disponibilità sul bene conferitagli dall'ordinamento. Nell'ipotesi indicata, d'altro canto, sono ravvisabili sia la dolosa partecipazione di un soggetto munito della qualifica richiesta, sia la violazione dello specifico dovere di lealtà del pubblico agente che viene in rilievo nella fattispecie di peculato; pertanto, non ricorrono neppure gli ostacoli che parte della dottrina oppone alla applicabilità della disciplina prevista dall'art. 48 cod. pen. alla figura criminosa del peculato. Una volta ammessa l'applicazione del combinato disposto degli artt. 48 e 314 cod. pen. in riferimento alla condotta di un pubblico agente, non sembrano ipotizzabili nemmeno problemi derivanti dall'astratta configurabilità della fattispecie di truffa aggravata a norma dell'art. 61, n. 9, cod. pen., in ragione del principio di specialità. Invero, è la disciplina relativa al peculato per induzione in errore a presentarsi come speciale rispetto all'altra, proprio perché caratterizzata dalla precedente disponibilità giuridica, sia pur concorrente, in ordine al bene oggetto di appropriazione. D'altro canto, in relazione a fatti riferibili alla tipologia di vicende in esame, se si ritenesse configurabile la truffa aggravata, sarebbe sempre preclusa l'applicazione del combinato disposto degli artt. 48 e 314 cod. pen., mentre a ravvisare l'operatività di quest'ultima disciplina, la fattispecie di truffa aggravata a norma dell'art. 61, n. 9, cod. pen. conserverebbe comunque una sua sfera di intervento nelle ipotesi in cui il pubblico agente non abbia la disponibilità o co-disponibilità del bene. 4.3. Applicando il principio indicato alla concreta fattispecie oggetto di giudizio, deve ritenersi corretta la sussunzione della stessa nella figura del peculato, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 48 e 314 c.p. Ed infatti, la sentenza impugnata evidenzia che Gambino aveva la codisponibilità giuridica del denaro corrisposto senza causa alle sei assistenti amministrative, in quanto persona preposta all'organo competente all'attività istruttoria in ordine alla pratica, nonché alla predisposizione del provvedimento finale di spesa, ed aveva indotto in errore il Consiglio di amministrazione del Conservatorio, e, in particolare, il presidente di questo, rassicurandolo sulla regolarità della deliberazione, così da far emettere l'atto definitivo della procedura >>



**Si chiede all'Organo regionale in indirizzo di riscontare il presente esposto essendo certi che non vi sia e non vi possa sussistere alcun condizionamento in ragione del fatto che la dott.ssa Katuscia Lai ha prestato servizio presso la Direzione Regionale Salute e Politiche sociali, Area Pianificazione e controllo strategico, Verifiche e Accreditamenti.**

**Si segnala e si espone quanto sopra, alla Procura Regionale della Corte dei Conti nonché alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone affinché ciascuno per quanto di rispettiva competenza accertino e verifichino se sussistano e si configurino dirette e personali responsabilità sotto vario e concorrente profilo.**

Frosinone 03 dicembre 2018

**Il Segretario Provinciale e Regionale FIALS  
D'Angelo Francesco**



**avv. Giuseppe Tomasso**

